



Verbale di ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

In data 8 maggio 2021 alle ore 10,00, in Forlì in Via Capanni n. 12 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione AMICI di padre PAULO e di CABO VERDE – OdV per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1 - Modifica dello statuto agli artt. 3 – 6 – 8 – 10 - 15 – 17 – 20 e 23;
- 2 – Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Tamburini Luigi (Presidente)

Zavatti Pierantonio (Vice presidente)

Silvestroni Bernardetta (Segretaria/Tesoriere)

Bassan Giovanna

Conti Alberto giusta delega a Zavatti Pierantonio

Pazzi Alberto

Menghi Maria Grazia giusta delega a Bassan Giovanna

Menghi Paola giusta delega a Zavatti Pierantonio

Castellecci D. Erio giusta delega a Silvestroni Bernardetta

Bellini Franco giusta delega a Bassan Giovanna

Turroni Sauro giusta delega a Zavatti Pierantonio

Il Presidente, accertata che la presenza del numero legale dei soci, presenti e rappresentati da delega, è superiore ai tre quarti del numero dei soci, dichiara aperta e valida l'assemblea.

Il presidente dà lettura delle modifiche apportate agli artt. 3 – 6 – 8 – 10 – 15 – 17 – 20 e 23 dello Statuto dell'associazione .

1 - Modifica dello statuto agli artt. 3 – 6 – 8 – 10 – 15 – 17 – 20 e 23.

Discussione e delibera di approvazione della modifica dei su citati articoli dello statuto che verranno redatti, nello statuto da ripresentare all'Agenzia delle Entrate di Forlì per la sua nuova registrazione, nella stesura seguente:

Art. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione nasce dall'iniziativa di un gruppo di persone, spinte dal desiderio di mettere a disposizione il proprio tempo al fine di contribuire alla diffusione di una cultura della conoscenza e del rispetto dei valori della solidarietà, per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà tramite la diffusione di notizie sulle situazioni di bisogno.

In particolare l'Associazione si pone i seguenti obiettivi:

- cercare di lenire le sofferenze e ridurre le disuguaglianze, migliorando le condizioni di vita dei destinatari dell'azione di solidarietà e cercando di promuovere uno sviluppo sostenibile degli abitanti di Sao Vincente, una delle isole più popolate della Repubblica di Cabo Verde;
- promuovere nella comunità emiliano-romagnola, soprattutto tra i giovani, la partecipazione alla solidarietà internazionale e allo sviluppo sostenibile;
- favorire la crescita di una educazione alla coscienza sulla mondialità e sulle situazioni di povertà che la pandemia di Covid 19 ha reso ancora più acute assieme alla consapevolezza che ogni esistenza umana è degna di essere tutelata e favorita nella propria crescita.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 modificato dal D. Lgs n. 105/2018, ovvero:

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente statuto;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.;
- lett. c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- realizzare opere e iniziative a sostegno delle famiglie e delle persone più indigenti della numerosa comunità parrocchiale di Sao Vicente guidata da P. Paulo Borges Vaz;
- promuovere attività di beneficenza e sostegno economico attraverso erogazioni in denaro o di beni in Italia e all'estero;
- fornire supporto alle sue iniziative di carattere educativo e formativo, nella continuazione e nell'ulteriore sviluppo di un rapporto di dialogo interculturale, di amicizia e di conoscenza delle reciproche realtà socio-culturali (emiliano-romagnola e capoverdiana), delle tradizioni e di valori, di interscambio dei doni delle proprie culture per il comune arricchimento umano, culturale e spirituale;
- svolgere attività di pubblicizzazione dei propri scopi sociali e delle situazioni di bisogno ove l'associazione ha deciso di intervenire compiendo opera di sensibilizzazione presso privati, enti ed istituzioni in Italia con particolare attenzione ai problemi di sopravvivenza nella popolazione capoverdiana;
- favorire, nella collettività, la presa di coscienza sulle sofferenze della comunità capoverdiana acuite dalla pandemia di Covid 19, che ha causato il crollo del turismo internazionale e dell'occupazione, affinché le persone non considerino Sao Vincente e le isole capoverdiane solo come agognate mete turistiche;
- promuovere azioni informative atte a contrastare il virus invisibile ma pericoloso dell'indifferenza ai bisogni della realtà africana e di altre parti del mondo;
- promuovere nelle persone, in particolare nelle giovani generazioni, la cultura della solidarietà internazionale e dello sviluppo sostenibile attraverso iniziative culturali, divulgative ed informative a mezzo stampa.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori e la documentazione relativa all'Associazione.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, per esclusione o per causa di morte.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, viene inviato ai soci inadempienti un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n.3(tre) ed un massimo di 5 (cinque) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I soli membri del Consiglio Direttivo registrano le identità dei finanziatori e l'entità delle donazioni e si impegnano a mantenerli strettamente riservati (salvo la più ampia trasparenza rispetto ai controlli delle autorità), onde consentire a ciascun finanziatore di avere il privilegio di rendere conto solo a sè stesso della propria condotta solidaristica.

Ogni finanziatore avrà diritto di ottenere ricevuta del proprio contributo e informazione periodica delle modalità di trasferimento delle erogazioni liberali.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
fornire ai finanziatori una puntuale informazione delle modalità d'impiego dei contributi raccolti.

Art. 23 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

=====

Dopo interventi di valutazione delle modifiche apportate negli articoli di cui al punto 1 dell'O.d.G., esprimendo perplessità relativamente alle indicazioni dettate da ex delibera G.R di Reg. E.R. 1017/2015, non essendovi altri interventi da parte dei presenti, il Presidente richiede la votazione per alzata di mano e l'Assemblea approva con voti 11 (undici) favorevoli, voti contrari 0 e astenuti 0.

Il Presidente procederà presso gli uffici competenti per la richiesta di nuova Registrazione dello Statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate di Forlì ed al successivo inoltro della documentazione alla Reg. E.R. - Registro Volontariato per l'auspicabile compimento della registrazione dell'associazione come OdV.

3 - Varie ed eventuali: nn

Non essendovi altri interventi da parte dei presenti, il Presidente richiede quindi la votazione per alzata di mano per approvazione degli atti di cui sopra.

Alle ore 12,00, non essendovi altre argomentazioni da trattare, l'Assemblea ha termine.

Viene data lettura del presente verbale che viene sottoscritto per approvazione.

Il Presidente

Il segretario verbalizzatore

I soci presenti

Roberto Basso
Vera Lucia Zavatta
Benedetto Silvestroni
Alberto Ricci

Benedetto Silvestroni

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 12 MAG. 2021

N. 852 Mod. 3 € ϕ
Euro Esente

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Belli



STATUTO**ASSOCIAZIONE "AMICI di p. Paulo Borges Vaz e di CABO VERDE -ODV"****Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI**

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., un'organizzazione di volontariato denominata **"AMICI di p. Paulo Borges Vaz e di CABO VERDE -ODV"** (d'ora in avanti Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Forlì - Viale della Libertà n. 24 presso il socio Tamburini Luigi. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione nasce dall'iniziativa di un gruppo di persone, spinte dal desiderio di mettere a disposizione il proprio tempo al fine di contribuire alla diffusione di una cultura della conoscenza e del rispetto dei valori della solidarietà, per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà tramite la diffusione di notizie sulle situazioni di bisogno.

In particolare l'Associazione si pone i seguenti obiettivi:

- cercare di lenire le sofferenze e ridurre le disuguaglianze, migliorando le condizioni di vita dei destinatari dell'azione di solidarietà e cercando di promuovere uno sviluppo sostenibile degli abitanti di Sao Vincente, una delle isole più popolate della Repubblica di Cabo Verde;
- promuovere nella comunità emiliano-romagnola, soprattutto tra i giovani, la partecipazione alla solidarietà internazionale e allo sviluppo sostenibile;
- favorire la crescita di una educazione alla coscienza sulla mondialità e sulle situazioni di povertà che la pandemia di Covid 19 ha reso ancora più acute assieme alla consapevolezza che ogni esistenza umana è degna di essere tutelata e favorita nella propria crescita.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 modificato dal D. Lgs n. 105/2018, ovvero:

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente statuto;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- promuovere attività di beneficenza e sostegno economico attraverso erogazioni in denaro o di beni in Italia e all'estero;

- realizzare opere e iniziative a sostegno delle famiglie e delle persone più indigenti della numerosa comunità parrocchiale di Sao Vicente guidata da P. Paulo Borges Vaz;
- fornire supporto alle sue iniziative di carattere educativo e formativo, nella continuazione e nell'ulteriore sviluppo di un rapporto di dialogo interculturale, di amicizia e di conoscenza delle reciproche realtà socio-culturali (emiliano-romagnola e capoverdiana), delle tradizioni e di valori, di interscambio dei doni delle proprie culture per il comune arricchimento umano, culturale e spirituale;
- svolgere attività di pubblicizzazione dei propri scopi sociali e delle situazioni di bisogno ove l'associazione ha deciso di intervenire compiendo opera di sensibilizzazione presso privati, enti ed istituzioni in Italia con particolare attenzione ai problemi di sopravvivenza nella popolazione capoverdiana;
- favorire, nella collettività, la presa di coscienza sulle sofferenze della comunità capoverdiana acuite dalla pandemia di Covid 19, che ha causato il crollo del turismo internazionale e dell'occupazione, affinché le persone non considerino Sao Vincente e le isole capoverdiane solo come agognate mete turistiche;
- promuovere azioni informative atte a contrastare il virus invisibile ma pericoloso dell'indifferenza ai bisogni della realtà africana e di altre parti del mondo;
- promuovere nelle persone, in particolare nelle giovani generazioni, la cultura della solidarietà internazionale e dello sviluppo sostenibile attraverso iniziative culturali, divulgative ed informative a mezzo stampa.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo,

impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

A persone che abbiano improntato la propria vita ai valori dell'associazione è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", fermo restando che tale attribuzione non compromette il principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori e la documentazione relativa all'Associazione.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, per esclusione o per causa di morte.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, viene inviato ai soci inadempienti un sollecito formale contenente l'invito a

provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- delibera la variazione della sede legale nel caso in cui la stessa venga trasferita al di fuori del comune;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci.

delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n.3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I soli membri del Consiglio Direttivo registrano le identità dei finanziatori e l'entità delle donazioni e si impegnano a mantenerli strettamente riservati (salvo la più ampia trasparenza rispetto ai controlli delle autorità), onde consentire a ciascun finanziatore di avere il privilegio di rendere conto solo a sé stesso della propria condotta solidaristica.

Ogni finanziatore avrà diritto di ottenere ricevuta del proprio contributo e informazione periodica delle modalità di trasferimento delle erogazioni liberali.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;

Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
- fornire ai finanziatori una puntuale informazione delle modalità d'impiego dei contributi raccolti.

Art. 21 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;

sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 23 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 24- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 25- NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 26 – NORME TRANSITORIE

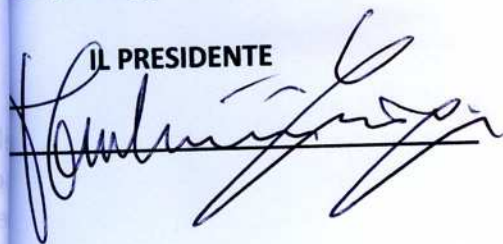
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

esta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

orli, 8 maggio 2021

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

